

Alligato, ...^{B+}... all'atto
N° 9363... del repertorio
P. 7198... della consuetu-
dinale... 3/4/2024...



VENERABILE ARCICONFRATERNITA
DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE

COSTITUZIONI

Francesca Ugolini

Alfonso Perri



ORIGINE E CENNI SULLE VICENDE DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE

“Uomini di profonda fede si ordinarono in sodalizio per onorare Dio con opere di Misericordia verso i deboli”.

Con questa formula che si direbbe incisa nella pietra, solenne eppure essenziale, si aprono numerose volte le nostre Costituzioni, riscritte per intero, in svariate circostanze, nell'arco di otto secoli. Eppure, molte cose non vengono chiarite nella frase. Che significa infatti onorare Dio con le opere? E cos'era e cos'è il nostro sodalizio? Ma soprattutto, perché ebbe inizio a Firenze, nel 1244, la secolare avventura della Misericordia? Ci troviamo nella città che sta per diventare la più ricca al mondo. I fiorentini hanno trovato nella produzione dei tessuti in lana, e nella capacità di commerciarli, una fonte di lavoro e di reddito che non ha esempi altrove. In pochi decenni gli abitanti sono passati da trentamila a cinquantamila, e diventeranno il doppio alla fine del XIII secolo. Sono immigrati dalla campagna circostante ma anche dal nord dell'Europa, dal nord dell'Africa o dal Vicino Oriente, si accalcano nelle bidonville di là d'Arno, e nei grandi piazzali di periferia dove, per aiutarli, tra i liquami e gli scarichi delle concerie, sono arrivati i francescani e i domenicani. Quei frati, quei luoghi, quelle piccole chiese furono in origine espressione di solidarietà. Eppure, nell'arco di pochi decenni divennero simboli di potenza. E in quegli stessi luoghi nasceranno le basiliche di Santa Croce e di Santa Maria Novella.

La forza motrice è fornita dal fiume. Già a Bellariva troviamo i primi mulini e le gualchiere che si accalcano sull'Arno, per assorbirne energia con le pale di legno. Lavorano in sequenza fino all'altezza di Ognissanti. E sarà così fino al 1333, quando una disastrosa alluvione – quella volta crollò anche il Ponte Vecchio, per poi rinascere a breve com'è oggi – farà comprendere che i tanti edifici sulle sponde del fiume bloccano il defluire delle acque, ed è necessario spostarli altrove.

Le mura sono quelle costruite nel 1172 – 1175, seconda cerchia. Il lato sud è protetto dall'Arno, poi seguendo la toponomastica di oggi continuano per via dei Benci fino all'arco di San Piero, scorrono di fianco all'ospedale di Santa Maria Nuova, via dei Pucci, San Lorenzo, e tornano verso il fiume all'altezza di via dei Fossi. Solo nel 1284 si darà inizio alla terza cerchia, quella detta “di Arnolfo”, che rimarrà in piedi fino alla seconda metà dell'Ottocento, quando il Poggi la trasformerà nei viali. E dunque, vengono ad abitare in città i manovali, gli operai delle industrie di lane, i miseri, perfino gli accattoni. Ma vengono anche i nobili e i feudatari del contado. A molti di loro Firenze impone di trasferirsi in città, perché venga pacificato e controllato il territorio circostante. I nobili, lasciando i loro castelli, costruiscono fortezze dentro le mura, a somiglianza di quelle di origine. Per difendersi, ma anche per segnare la loro potenza, costruiscono torri sempre più alte. Le famiglie nobili, arroccate all'interno della città, entrano spesso in lite fra di loro, e per giorni le fazioni – soprattutto i guelfi e i ghibellini – si scontrano lanciandosi contro frecce, pietre, e colpi di balestra.

A parte la Badia Fiorentina, e ovviamente il Battistero, quando nel 1244 nasce la Misericordia non esistono grandi edifici pubblici o religiosi che però nacquero di lì a poco. Nel 1250 cominciò la costruzione di Santa Trinita, nel 1251 quella di Ognissanti, nel 1255 si dette inizio al Bargello. La posa della prima pietra per Santa Maria Novella si ebbe nel 1279, nel 1294 quella di Santa Croce, e nel 1296 quella del Duomo. In compenso, già dal 1252 la città si era dotata di una moneta fortissima, la più importante nei commerci e nella finanza di quei giorni, il fiorino d'oro.

I colori delle facciate erano imposti dalle terre delle nostre colline. Come rivelano numerosi affreschi, di Masolino e Masaccio in particolare, andavano dall'ocra al rosa, al giallo. I tetti, come oggi, erano rossi di cotto, grigia la pietra serena delle colonne e delle scalinate, il bugnato dei palazzi era biondo sotto il sole ma arcigno dopo il tramonto. Mentre era verde il paesaggio al di là delle mura, dove si trovavano ancora chiese e castelli immersi nei campi coltivati o assediati dai boschi. Era, il contado, un territorio ricco di selvaggina, con i lupi che arrivavano fin sotto le mura, tanto che normalmente i fiorentini si davano alla caccia coi falconi e le reti. Nel Mugello non era raro avvistare gli orsi. Ma era comunque un territorio amico. Nel contado comandava il giglio. Per questo i Medici potevano costruirvi splendide ville, ma soprattutto, i contadini potevano abitarci vivendo in mezzo ai campi dove lavoravano.

Il clima era più freddo di oggi, e si avviava verso quella miniglaciazione che nel secolo XV colpì l'Europa Mediterranea. Così l'Arno ghiacciato era una cosa normale quasi ogni inverno. E qui si svolgevano feste, giochi, o più semplicemente passeggiate di intere famiglie, tra venditori di castagne e di dolciumi. L'Arno ghiacciato rappresentava però anche un problema per la città che viveva il suo boom edilizio ed economico. Lungo il fiume, infatti, arrivavano i tronchi tagliati nelle foreste del Casentino che servivano per costruire le case. Erano lunghi otto braccia, poco più di quattro metri – perché così imponevano le leggi per facilitarne il trasporto – e venivano utilizzati come travi principali di sostegno. Nel fiume, inoltre, si svolgeva in gran parte il trasporto delle merci e degli alimenti, in particolare del grano. Il ghiaccio, bloccando per intere settimane qualsiasi attività, compresa quella essenziale dei mulini, era a lungo andare una sciagura.

E tuttavia, la Firenze del secolo XIII sembrava destinata a ricchezze sempre maggiori e le ottenne, fino alla famosa peste del 1348 che falciò la popolazione, dimezzandola. Ma prima che ciò avvenisse, in una società che condivideva la certezza della propria fede – e la gerarchia di un sistema che partendo dalle cose, attraverso l'uomo arrivava a Dio – non per questo bigotta, potendo contare su un'economia fiorente, ebbe tempo e denaro per guardarsi intorno, dedicandosi così all'arte, alla cultura, ma anche al sostegno degli umili e dei sofferenti, secondo le indicazioni dei Vangeli. Così già nella prima metà del Duecento, in Firenze

Come accennato, i primi statuti della confraternita sono andati perduti. Si ha però una riforma degli stessi che risale al 1361 e ne risulta che la Compagnia all'epoca era governata da 8 capitani, sei appartenenti alle arti maggiori e due dalle arti minori. I capitani erano presieduti da uno di essi tratto a sorte e detto "proposto", che ricopriva una carica bisettimanale. E dunque, in origine a guidare la confraternita erano dei laici, presumibilmente banchieri, commercianti, professionisti, medici e notai, ma in misura minore erano rappresentati anche gli artigiani e i bottegai. Si dà per probabile, che negli anni seguenti il numero dei capitani aumentasse e si facesse in modo che essi provenissero dai vari quartieri. Non c'è invece alcun esplicito riferimento ai sacerdoti e ai nobili - ma certamente erano ben rappresentati nel Sodalizio come lo erano in tutta la società fiorentina di quei giorni - anche se non in modo organico e regolamentato.

I primi statuti che sono arrivati a noi risalgono al 1490, l'anno nel quale la Misericordia si distaccò dal Bigallo, dopo la negativa esperienza di fusione. Così comincia il documento che rappresenta una sorta di rifondazione del sodalizio.

In Dei nomine, amen. Questi sono e Capitoli della Fraternita o vero Compagnia della Misericordia la quale si raguna nel luogo del Bigallo, la quale è stata già fa gran tempo spenta et senza alchuna memoria. Ora al presente noi, alchuni preti et alchuni laici veramente spirati da Dio, ritrovando ne' libri alchuna memoria di quella, habbiamo deliberato tutti d'accordo et di buono animo vedere, per ogni modo et via che sia possibile, che la detta Fraternita, o vero Compagnia, non sia chosì spenta, ma ritorni più splendida et più chalda nell'opere della misericordia et charità che mai fussi. Pregando Iddio che cci conceda della sua gratia.

Ebbene, per la prima volta i capitani della Misericordia vengono indicati come 72, trenta dei quali preti, laici i restanti. E si precisa che mai venga superato questo numero, eccone il motivo: *imperoché chosì chome il nostro Signore Yehsu Christo oltre al numero apostolico institui et ordinò 72 discepoli e quali dovessino con charità andare per il mondo predichando et seminando la sua doctrina, chosì vogliamo che 'l sopradetto numero della nostra Fraternita et Compagnia de' 72 vadino per la terra nostra di Firenze sempre exercitando l'opere della misericordia et charità; et maximamente circha del sepellire i morti poveri et miserabili senza alchuno prezo o premio, ma solamente per l'amore di Yehsu Christo el quale ancora per nostro amore volle patire morte et passione.*

Nel 1501 gli statuti vennero riscritti per la necessità di includervi un nuovo capitolo relativo alla gestione dei servizi durante le epidemie. Nell'occasione San Tobia venne indicato come protettore della Compagnia. Nello stesso tempo la carità venne ribadita come unico e assoluto obiettivo del Sodalizio.

Se addunque useremo verso il proximo il sanctissimo acto di charità, il clementissimo Dio per sua infinita gratia sarà appresso di noi et. Si Deus nobiscum, quis contra nos?

Nel 1575, essendo provveditore Simone di Nunziato Santini, gli statuti furono scritti di nuovo. La novità principale risultava nel fatto che il provveditore manteneva l'incarico per 12 mesi ed era rieleggibile. L'anno dopo, l'ufficio dei pupilli - ovvero l'ufficio posto davanti al campanile di Giotto che si occupava dei minori orfani, o comunque in difficoltà - fu trasferito agli Uffizi appena inaugurati. A sua volta la Misericordia si trasferì in quell'edificio - è lì ancora oggi - lasciando i locali occupati presso la chiesa di San Cristoforo degli Adimari. Seguirono poi nel 1609, 1610, 1630, 1648 delle piccole correzioni agli statuti riguardanti il salario del medico, il modo col quale doveva svolgersi il servizio, la sepoltura dei cadaveri. Per ovvii motivi igienici, ad esempio, fu deciso che la buca dove adagiare la salma fosse profonda almeno tre braccia, ovvero un metro e mezzo circa.

Crebbe, negli anni, la stima e l'affetto che il popolo fiorentino riversava sulla Misericordia. E i risultati si videro nel 1785, quando il granduca Leopoldo abolì la gran parte delle confraternite fiorentine diventate luoghi dove "si fa il proprio interesse e non quello di Dio". Ma la Misericordia, per i propri innegabili meriti, non venne soppressa.

Una sostanziale riforma, ossia nuova "compilazione dei capitoli della Venerabile Compagnia di S. Maria della Misericordia di Firenze" venne messa in campo tra il 1789 e il 1792, anno in cui gli statuti vennero definitivamente approvati sia dal granduca Ferdinando III di Lorena che dall'arcivescovo Antonio Martini.

Una nuova, completa stesura si ebbe nel 1797. Ma in realtà l'obiettivo principale restò sempre lo stesso: la carità. Vi si legge infatti:

La Compagnia della Misericordia, come quella che si esercita continuamente nell'opera di carità verso il prossimo, non debbe avere altra legge che la medesima Carità. (...).

Lo stesso obiettivo della carità è esplicitato fin dal proemio degli statuti riscritti nel 1854, con questo testo nobilissimo, che unisce una profondissima fede alla poesia.

La Compagnia della Misericordia, come quella che si esercita continuamente nell'opera di carità verso il prossimo, non debbe avere altra legge che la medesima Carità. Infatti, se fa d'uopo che quelli, i quali ci sono ascritti, siano sensibili alle miserie altrui; la Carità è benigna. Se per ridurre alla pratica questa loro cristiana compassione è necessario soggettarsi alle fatiche, ai disagi, ai travagli, ed alla privazione di ciò che esige il vero amore verso il prossimo; la Carità tutto sopporta. Bisogna talvolta

soffrire le contraddizioni senza ributtarsi, senza inasprirsi e raffreddarsi nel servizio dei miserabili; la Carità non s'irrita. Conviene qualche volta sacrificare la propria opinione ed i propri comodi; la Carità non cerca i propri interessi. Si trovano talora i superiori nella dura necessità di mortificare i colpevoli; la carità niente interpreta sinistramente, né attribuisce la loro condotta a qualche fine cattivo, perché la Carità non pensa male. Si tratta in tutto di conservare l'ordine, la convenienza, la subordinazione e la sommissione, per cedere a chi si debbe cedere, per rendere onore a chi è dovuto, la Carità non è gonfia di superbia, non è ambiziosa nel sollevare il prossimo. Non si debbe avere in mira la vanagloria e gli applausi del mondo, ma la gloria e l'approvazione di Dio, dal quale unicamente dobbiamo ricevere la ricompensa-...

Con gli statuti del 1873, la Misericordia viene ad essere definita "arciconfraternita" perché possa distinguersi dalle tante che sono nate in tutta la regione e in tutta Italia a somiglianza di quella fiorentina, anzi, a significazione di sua *principalità*, come scrivono fedelmente i testi. Un nuovo statuto risale al 1951, ma non modifica la struttura e la composizione degli organici, né lo farà una nuova costituzione che fu varata recentemente, nel 2019.

Resta però da chiedersi cosa significa davvero Misericordia, e come è riuscita la nostra Compagnia a testimoniare il significato fino ad oggi? Il termine Misericordia etimologicamente viene da misereor (ho pietà) e da cor – cordis (cuore) e si differenzia dalla pietà, che viene dalla mente e dalla ragione. Per alcuni teologi la Misericordia rappresenta l'abbraccio affettuoso che Dio rivolge all'umanità. E il più grande atto di Misericordia che Dio compie è quello di inviare suo figlio fra gli uomini per consentire a tutti la salvezza. E dunque, è con Cristo che la Misericordia si incarna. Ma pur incarnata nel Figlio crocifisso, occorre arrivare al 1244, a Firenze, perché esplicitamente e con precise regole divenga lo strumento della volontà misericordiosa di Dio. E dunque, nel 1244 a Firenze non nasce soltanto una compagnia di carità. I misericordiosi con la veste nera sono lo strumento del quale Dio si serve per rendere concreto e quotidiano l'abbraccio amoroso dell'umanità. Tutto questo l'aveva ben compreso Madre Teresa di Calcutta che, non a caso, si definiva "una piccola matita nelle mani di Dio."

E dunque, nella Firenze del XIII e XIV secolo assieme all'arte, alla cultura, alla scienza, alle grandi opere, si moltiplicano le opere a favore dei deboli e dei malati. Quindi, Firenze rinascimentale fu anche capitale della solidarietà. Qui divenne realtà l'amore di Dio attraverso il prossimo. E questo testimoniò la Misericordia, senza mai piegare la testa, nel periodo mediceo, e poi in quello lorenese, e ancora durante la rivoluzione francese con le drammatiche conseguenze che si ebbero anche in Toscana, e poi il periodo Bonapartista, quello risorgimentale, quello unitario. Ed ancor oggi di fronte ai cambiamenti radicali che in pochi decenni hanno rivoluzionato la vita economica e sociale. Noi, infatti, agiamo non per fare beneficenza ma per fare carità. E lo scopo ultimo, è testimoniare attraverso le nostre azioni la gloria d'Iddio.

C'è un'immagine, di Chesterton, che vale la pena ricordare. "Guardate alla cima di un albero – dice l'autore inglese, ironico, poetico, dissacrante, che si convertì dalla religione anglicana al cattolicesimo – noterete, spesso, un raggio di sole che si infrange in una ragnatela, e la fa bella. Essa vi apparirà come di seta. Multicolore. A distenderla nell'aria, c'è un filo portante che la unisce alla vetta dell'albero. Ma se quel filo sarà reciso, e ci vuol poco, ricadendo su se stessa, la ragnatela diventerà un niente, un rifiuto."

E' quel filo, dunque, che trasforma ogni nostro gesto in carità. L'elemosina in solidarietà. Il gesto generoso in condivisione. E tuttavia, si può arrivare a Dio anche passando attraverso l'amore verso l'uomo. Anzi, Sant'Agostino, indica proprio questo percorso come il migliore possibile. "Ama e fai ciò che vuoi" egli ci dice. E dunque, è l'amore verso l'altro, la fiducia per i nostri simili che ci spinge verso l'Assoluto, e che meglio ce lo fa comprendere. Di certo non si può dire di amare il Signore se non si ama il prossimo.

Se questo è lo scopo del nostro agire, il modo per farlo con dignità estrema, ed orgoglio perfino, viene dalla nostra storia. Anzi, la specificità della nostra origine. Non semplicemente uomini pii, ma piuttosto uomini che si convertirono ad azioni di pace dopo aver conosciuto la guerra furono i nostri predecessori. Uomini e donne, come dimostrano i codici dei nostri ascritti già dalla metà del Trecento. Uomini e donne di ogni ceto, cultura, ricchezza, che chiedevano e chiedono, in cambio delle proprie azioni di carità, nient'altro che un bicchiere d'acqua, e la consueta formula, una preghiera che suona nella ben nota frase "Iddio te ne renda merito".

Ma c'è anche altro che nel Terzo millennio è giusto sottolineare.

E infatti, oggi, finalmente appare chiaro a tutti quanto immenso sia il valore della memoria. Se vissuta con coerenza, essa dà un senso alle cose presenti ed al futuro. Senza memoria la società diventa balbettante, materialista, dedita al piacere di un istante e nient'altro. Ebbene, noi che abbiamo testimoniato la carità e l'amore verso l'altro attraverso otto secoli di storia, non possiamo tirarci indietro proprio oggi. E dunque, cosa ci è richiesto ancora in questo difficile presente?

Il primo dei nostri compiti è quella di individuare le nuove forme di povertà. E tentare di porvi rimedio. Capire dove è il debole, il sofferente – e non è certo difficile trovarne – ma ancor più capire quali sono le forme che, in base alle nostre forze, possiamo aiutarlo a sperare.



La seconda è di essere solidali anche all'interno delle nostre organizzazioni. Dimostrando coi fatti che il chiamarci fratelli non è solo una formula, ma una quotidiana realtà testimoniata.

La terza, è di avere fiducia nella Provvidenza, evitando che le nostre confraternite diventino aziende, dove l'elemento denaro rappresenti non tanto il mezzo necessario ad andare avanti, ma l'obiettivo del nostro agire.

Perché ciò accada, occorre ricordarci che facciamo ogni nostro servizio a Gloria di Iddio. E tuttavia, pur nella fede, non dobbiamo dimenticare che le nostre associazioni sono laiche e tali furono fin dalle lontane origini. Laiche non certo nell'uso strumentale che si fa oggi di questo termine, quasi a significare una presa di distanza, peggio, un rifiuto positivista dell'Assoluto. Ma laiche nel senso etimologico del termine, ovvero non affidate ai clerici, perché ha un senso il nostro agire ed è di esempio, proprio perché unisce uomini e donne che vengono dalla società civile.

E tuttavia, c'è una motivazione anche più sottile o ambiziosa. Proprio in una società come la nostra, che chiede, chiede con forza, di poter ritrovare la speranza, e le motivazioni del proprio essere collettività, se non comunità come vorremmo, c'è bisogno di rivelare al mondo che non tutto è perduto. C'è bisogno di dire che esiste anche il bene, l'amore verso gli altri, la gratuità del gesto.

Così, in un mondo che sembra aver perso ogni speranza, e la rimpiange, e inutilmente la cerca, noi siamo un piccolo esercito che arrivando da un comune passato è qui per dire che abbiamo ancora il diritto di credere. Negli altri, nel presente, nel futuro. In un Dio che Provvede, in una umanità che non cerca soltanto il piacere o il denaro. Noi ci siamo perché nessuno debba sentirsi abbandonato, perché nessuno abbia a sentirsi solo. E sappia che nella nostra piazza del Duomo, così come in cento e mille piazze della nostra Italia, sempre potrà vedere un presidio di carità disposto ad accoglierlo sotto l'egida di un simbolo comune, e di un nome comune: la Misericordia.



TITOLO I DENOMINAZIONE E SCOPO

1. La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, nel prosieguo per brevità anche "Misericordia di Firenze" o "Arciconfraternita", è un'Organizzazione di volontariato (OdV) ai sensi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e sue successive modifiche e integrazioni. L'utilizzo dell'acronimo OdV è obbligatorio nei casi previsti dalla legge. Uomini di viva fede la istituirono, ordinandosi in Sodalizio per onorare Dio con opere di Misericordia verso il prossimo: antichi documenti ne fanno risalire l'origine all'anno 1244. La Misericordia di Firenze, mantenendo permanentemente la sua ispirazione cattolica nel raggiungimento delle opere di Carità di cui al Titolo II delle presenti Costituzioni, è intimamente animata dalla sua natura originaria che unisce all'ideale religioso della vita l'assistenza praticata in soccorso del prossimo, in qualsiasi situazione di bisogno, senza fare distinzione alcuna, finalisticamente orientata al raggiungimento di obiettivi in cui rientrano il carattere civico, solidaristico o di utilità sociale dove ogni Fratello ed ogni Sorella può trovare spazio sulla base della propria intima convinzione e visione della vita.
2. Il numero dei confratelli è fissato *ab antiquo* in settantadue, a ricordo e somiglianza dei discepoli mandati attorno per la Giudea dal Salvatore a portare la buona novella, e preparare le vie all'effusione divina della Carità.
3. Pie liberalità ne costituiscono il patrimonio con le rendite del quale, unite alle tasse ed agli accatti, la Misericordia provvede alle spese per le sue opere di Carità, nonché all'adempimento degli obblighi postile dai benefattori.
4. La Misericordia di Firenze trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi ed entrate relative alle attività secondarie e strumentali. Tra le sue attività gestisce il Camposanto di Soffiano e quello de' Pinti in conformità ad una antica tradizione che vede la Misericordia di Firenze impegnata da oltre settecento anni in quella che, tra le opere di Carità, risulta la più pietosa, ossia il seppellimento dei defunti.
5. Ha la sua sede legale in Firenze, piazza Duomo, 18, 19 e 20, *dirimpetto alla mirabile torre*. Esercita la sua attività principalmente nel territorio del Comune di Firenze.
6. Fratelli e Sorelle (Ascritti) indossano l'assisa, che è veste lunga di tela nera con buffa uguale che copre la persona e si stringe ai fianchi con cintura di corda, per la partecipazione alle cerimonie istituzionali. Un cappello di feltro a larghe falde ed il rosario con unica medaglia, completano l'assisa. Per lo svolgimento di tutti i servizi di carità i Confratelli e gli Aggregati, in base alla tipologia di servizio da effettuare, indossano la divisa operativa individuata in conformità alle norme vigenti in materia.
7. Lo stemma deve contenere una parte in colore azzurro, una croce rossa, le lettere gotiche F.M., un giglio di Firenze rosso, per distinguere la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze dalle Misericordie sorte nelle altre località.

TITOLO II SPECIFICAZIONE DELLE OPERE DI CARITA'

8. La Misericordia di Firenze esercita la Carità e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore delle persone che ne abbiano bisogno, avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato degli Ascritti. Le finalità sono perseguite mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività d'interesse generale svolte in conformità alle norme particolari che disciplinano detto esercizio, aventi ad oggetto, con riferimento all'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni,
 - b. interventi e prestazioni sanitarie,
 - c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni,
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa,
 - e. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,
 - f. ricerca scientifica di particolare interesse sociale,
 - g. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale,
 - h. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso,
 - i. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi,
 - j. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti,
 - k. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni,
 - l. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale,
 - m. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,
 - n. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità Organizzata.
9. Ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017 la Misericordia di Firenze può esercitare, anche mediante i propri Ascritti e Aggregati, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, deliberate dal Corpo Generale su proposta del Magistrato.
10. Speciali regolamenti adottati dal Magistrato e ordini di servizio del Provveditore possono determinare l'ordine e le modalità di svolgimento di tutti i servizi caritatevoli.

TITOLO III

ASCRITTI E AGGREGATI: REQUISITI, DIRITTI E DOVERI

Capo I

CLASSIFICAZIONE

11. Coloro che si iscrivono alla Misericordia di Firenze per prendere parte personalmente o attraverso contributi di varia natura alle sue attività si distinguono in:
- a. Ascritti (o Giornanti), che costituiscono gli associati dell'organizzazione di volontariato, alcuni dei quali possono assumere il ruolo di Capo di Guardia;
 - b. Aggregati (Stracciafogli, Fuoriruolo e Buonavoglia).

Capo II

ASCRITTI

12. Possono assumere la qualità di Ascritto (o Giornante) gli Aggregati Stracciafogli di cui agli artt. 22 e ss. delle presenti Costituzioni purché adempiano agli obblighi di servizio e di pagamento della quota



e presentino al Magistrato, per il tramite del Provveditore, la domanda di ammissione al ruolo degli Ascritti. L'effettiva qualifica sarà acquisita, per i laici, con la partecipazione alla solenne cerimonia della Vestizione (come da procedura individuata nel Regolamento Generale degli Ascritti e degli Aggregati - RGAA). Gli Ascritti sacerdoti acquisiranno la qualifica a seguito della delibera di ammissione da parte del Magistrato. Gli Ascritti devono presentare un certificato medico che attesti l'idoneità in relazione ai servizi di Carità che intendono svolgere secondo le indicazioni previste dal RGAA. La qualità di Ascritto è intrasmissibile.

13. Gli Ascritti si distinguono in laici e sacerdoti con mansioni loro proprie.
14. Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Magistrato con delibera da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione. In esito all'ammissione il richiedente, se sacerdote, è iscritto nel libro degli Ascritti, se laico l'iscrizione avverrà dopo aver partecipato alla solenne cerimonia della Vestizione.
15. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione va motivato e comunicato a mezzo raccomandata, o pec, o messaggio di posta elettronica, a condizione che sia consentito il riscontro della ricezione, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'interessato, che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere, con istanza motivata, che si pronunci il Collegio dei Conservatori, che dovrà deliberare, se non appositamente convocato, in occasione della prima adunanza utile e comunque entro sessanta giorni.
16. L'attività di volontariato degli Ascritti sacerdoti è esercitata anche attraverso l'assistenza spirituale nei confronti dei Fratelli, delle Sorelle e delle persone che usufruiscono dei servizi di carità, nonché con la celebrazione delle S. Messe in memoria dei defunti, la partecipazione alle funzioni negli oratori della Misericordia e, se richiesti, alla benedizione delle salme nelle forme indicate dal RGAA. I Giornanti sacerdoti assistono con le insegne del loro ministero al trasporto dei defunti e degli altri che si associano negli oratori, nonché alle funzioni sacre che in essi si celebrano.
17. L'obbligo degli Ascritti laici è di recarsi nella Sede, nelle Sezioni e nei locali dove la Misericordia svolge la propria attività per eseguire le opere di Carità secondo le disposizioni del RGAA. Durante il tempo in cui sono a disposizione, i Giornanti non possono, senza giustificato motivo, rifiutarsi di partecipare a qualunque servizio o trasporto funebre che si debba effettuare.
18. Gli Ascritti in regola con il pagamento delle quote e con gli obblighi di servizio hanno diritto di voto in Assemblea (elettorato attivo) e nei procedimenti elettorali per l'elezione dei Capi di Guardia. Lo svolgimento di eventuali incarichi assegnati, così come la partecipazione alle adunanze degli organi istituzionali, può essere equiparato allo svolgimento dei servizi di Carità, secondo quanto previsto dal RGAA.
19. Gli Ascritti con almeno sette anni di iscrizione, in regola con il pagamento delle quote e gli obblighi di servizio, possono candidarsi per il ruolo di Capo di Guardia secondo le modalità previste dalle presenti Costituzioni e dal Regolamento Elettorale vigente (elettorato passivo). In occasione della proclamazione di ogni Capo di Guardia, il Corpo Generale, avuto riguardo dei posti vacanti e secondo le antiche tradizioni, assegna al neo eletto un giorno della settimana di appartenenza, senza che ciò comporti alcun obbligo di servizio nel giorno assegnato.
20. Per impedimento riconosciuto legittimo, l'Ascritto può essere dispensato temporaneamente dal servizio attivo dal Provveditore o dal Magistrato, secondo la procedura, le competenze e gli effetti individuati dal RGAA.
21. Gli Ascritti, previa richiesta inviata al Provveditore a mezzo pec o raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni, hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede della Misericordia nei limiti consentiti dalla legge e con

modalità tali da non intralciare la gestione sociale. Gli Ascritti sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e sono responsabili per i danni causati in caso di indebita divulgazione e/o utilizzo di tali fatti e/o documenti.

Capo III AGGREGATI

22. Chi desidera far parte della Misericordia di Firenze deve:
- a. presentare al Provveditore la domanda di ammissione nelle forme previste dal RGAA;
 - b. non aver subito condanne, sia pure condizionali, per reati commessi con dolo o colpa grave;
 - c. avere una vita onesta e decorosa e mantenere un contegno corretto, rispettoso ed educato sia all'interno della Misericordia che nella vita privata;
 - d. rispettare i valori e le tradizioni dell'Arciconfraternita, osservare le Costituzioni, i Regolamenti e le disposizioni emanate dagli Organi preposti, tenere un comportamento corretto e di massima collaborazione, partecipare alle iniziative della Misericordia;
 - e. pagare, se ammesso, la tassa stabilita dal Magistrato;
 - f. essere di religione cattolica, se iscritti come Stracciafogli;
 - g. non appartenere ad enti che abbiano fini in contrasto con i principi della religione cattolica.

Gli Aggregati che intendono prestare servizio di Carità devono presentare un certificato medico che attesti l'idoneità in relazione ai servizi da svolgere secondo le indicazioni previste dal RGAA. La qualità di Aggregato è intrasmissibile.

23. Sull'ammissione decide il Provveditore, il quale, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione, ovvero, con motivazione espressa, il diniego, nelle forme di cui all'art. 15.
24. In caso di rigetto della domanda di ammissione o di provvedimenti disciplinari che determinano la perdita della qualifica di Aggregato, l'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere con istanza motivata che si pronunci il Collegio dei Conservatori, che dovrà deliberare, se non appositamente convocato, in occasione della prima adunanza utile e comunque entro sessanta giorni.
25. Gli Aggregati, in quanto non associati, non concorrono alla vita politica della Misericordia e di conseguenza non hanno i diritti sociali riconosciuti agli Ascritti. Si dividono in Stracciafogli, Fuoriruolo e Buonavoglia.
26. Si chiamano Stracciafogli coloro che, sacerdoti o laici, aspirano a diventare Giornanti, ed a questo fine, oltre l'obbligo del pagamento della tassa dovuta, assumono l'impegno di partecipare ai servizi secondo le modalità individuate nel RGAA.
27. Trascorso il periodo di appartenenza al ruolo (minimo un anno dall'iscrizione), lo Stracciafoglio che ha compiuto l'opera di Carità e che risulti in pari con il pagamento della quota, può chiedere al Magistrato di essere ammesso alla cerimonia di vestizione nelle forme e nei modi previsti dal RGAA, così da acquisire la qualifica di Ascritto. A seguito della solenne cerimonia della vestizione lo Stracciafoglio è trasferito nel ruolo degli Ascritti (o Giornanti) ed acquisisce tutti i diritti sociali.
28. I Fuoriruolo sono Aggregati che intendono apportare il proprio contributo di servizio pur senza assumere alcun obbligo al riguardo.
29. I Buonavoglia sono Aggregati che sostengono l'attività della Misericordia di Firenze pagando le tasse stabilite e non assolvono alcun obbligo di servizio.

TITOLO IV
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASCRITTI E
AGGREGATI

30. Ascritti e Aggregati possono essere destinatari dei seguenti provvedimenti disciplinari:
- a. ammonizione, che consiste, nei casi di minore gravità, in un rimprovero con esortazione a non reiterare la condotta che ha dato luogo all'ammonizione;
 - b. sospensione a tempo determinato, che consiste in una sospensione dall'esercizio dei diritti previsti dalle presenti Costituzioni;
 - c. esclusione, comminata nei casi che rendono incompatibile, per ragioni particolarmente gravi, l'appartenenza dell'Ascritto o dell'Aggregato alla Misericordia.
31. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti è disciplinata come segue:
- per l'ammonizione di cui alla lettera a) dell'art.30, è del Provveditore o di un suo delegato.
 - per la sospensione di cui al punto b) dell'art. 30, limitatamente ad un periodo massimo di un mese, è del Provveditore o un suo delegato.
 - per la sospensione di cui al medesimo punto b) dell'art. 30, per un periodo superiore ad un mese, è del Magistrato, su proposta del Provveditore;
 - per la esclusione di cui al punto c) dell'art. 30, è del Magistrato, nelle forme previste dal successivo art. 33.
32. La qualifica di Ascritto e Aggregato si perde per decadenza qualora rimanga moroso per oltre un triennio nel pagamento della tassa stabilita e/o per inosservanza degli eventuali obblighi di servizio previsti dal RGAA; si perde altresì per decadenza conseguente a interdizione, inabilitazione o perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 22 delle presenti Costituzioni. La decadenza è accertata dal Magistrato, su proposta del Provveditore.
33. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione motivata all'interessato per raccomandata o pec, da parte del Magistrato, con invito a presentare eventuali deduzioni entro e non oltre i trenta giorni successivi dal ricevimento in modo da garantire l'effettivo esercizio della propria difesa. Il Magistrato, udite le eventuali deduzioni, decide di norma con voto segreto, da esercitare alla maniera tradizionale (palle bianche/nere). In caso di parità nel voto segreto il Provveditore può dirimere la parità aderendo ad una delle posizioni in disputa; in mancanza la parità rigetta la proposta. In caso di decadenza l'interessato non potrà ripresentare domanda di ammissione per un periodo minimo di un anno. Coloro che sono stati oggetto di un provvedimento di esclusione non potranno presentare una nuova domanda di ammissione.
34. Contro i provvedimenti di cui al presente Titolo, l'interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione al Collegio dei Conservatori, il quale, sentito il Provveditore e l'interessato, decide con provvedimento definitivo da emettere entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.
35. La qualità di Ascritto o Aggregato alla Misericordia si perde anche per dimissioni volontarie, qualora sia presentata al Magistrato, per il tramite del Provveditore, in forma scritta, la rinuncia a mantenere l'appartenenza alla Misericordia. Gli Ascritti che si siano dimessi dopo aver raggiunto almeno sette anni consecutivi di iscrizione e che siano stati in regola con gli obblighi di servizio e di pagamento della quota sono detti Riposati; in caso di presentazione di una successiva domanda di iscrizione e di accettazione da parte del Magistrato, questi hanno diritto ad essere riammessi in servizio senza perdere l'anzianità pregressa, purché sussistano i requisiti di cui all'art. 22 delle presenti Costituzioni.

Proveditore

Magistrato

Provveditore



TITOLO V ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA

36. Sono organi dell'Arciconfraternita:

- a. l'Assemblea degli Ascritti
- b. il Corpo Generale
- c. il Provveditore
- d. il Magistrato
- e. il Collegio dei Conservatori
- f. l'Organo di Controllo
- g. il Cancelliere

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti. Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito, fatta eccezione per il compenso spettante all'Organo di Controllo e dal Revisore legale dei conti.

Qualora il numero degli Ascritti sia superiore alla soglia minima prevista dalla legge, da verificarsi contestualmente alla convocazione delle adunanze di Corpo Generale, le competenze inderogabili dell'Assemblea vengono ripartite tra l'Assemblea ed il Corpo Generale secondo quanto previsto dalle presenti Costituzioni

Capo I L'ASSEMBLEA DEGLI ASCRITTI

37. L'assemblea degli Ascritti è composta da tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli Ascritti alla data della sua convocazione.
38. L'Assemblea, nei casi di cui all'art 36, ultimo periodo:
- a. delibera sullo scioglimento e la trasformazione dell'Associazione;
 - b. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - c. si pronuncia su qualsiasi argomento cui gli rechi a decidere il Corpo Generale.
39. L'Assemblea deve essere altresì convocata ogni qualvolta il Magistrato ne ravvisi la necessità, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Ascritti. L'Assemblea è convocata dal Magistrato dandone massima diffusione tra gli Ascritti anche con l'utilizzo di strumenti telematici, nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nella sede della Misericordia e nelle sezioni almeno trenta giorni della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, e gli argomenti da trattare.
40. Hanno diritto di voto tutti gli Ascritti in regola con il pagamento delle quote e con gli obblighi di servizio. Ciascun Ascritto esprime un solo voto e può farsi rappresentare da altro Ascritto mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Ascritto può ricevere solo una delega. Il voto si esercita in modo segreto nei casi di nomina o revoca degli Organi sociali, in modo palese in tutti gli altri casi.
41. L'Assemblea, che si apre con le preci di rito a cura del sacerdote più anziano, è presieduta dal Provveditore o in sua assenza da uno dei Sottoprovvveditori o, in assenza anche di questi, dall'Ascritto indicato dall'Assemblea stessa. Colui che presiede l'adunanza è chiamato Proposto. La verbalizzazione è affidata al Cancelliere o, in sua assenza, al Segretario Generale della Misericordia, ovvero in assenza anche di quest'ultimo ad un segretario nominato dal Proposto. I verbali sono inseriti nell'apposito libro.
42. Il Proposto ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare il lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti ed ha autorità di ammonire e, secondo i casi, anche di espellere colui che turba il regolare svolgimento dell'adunanza.



Spetta altresì al Proposto verificare la regolarità della sua costituzione e la legittimazione degli intervenuti. Il Proposto dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, anche di altre persone al fine di fornire ai presenti una migliore informazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

43. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Ascritti nel luogo fissato nell'avviso di convocazione.

44. Nei casi ritenuti opportuni dal Magistrato, indicati nell'avviso di convocazione, le adunanze sono da ritenersi altresì validamente costituite con intervenuti dislocati in luoghi diversi, contigui o lontani e gestiti con l'ausilio di mezzi di audio/videoconferenza, dei quali dovrà darsi conto nei relativi verbali, con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- sia indicato nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della Misericordia, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli ascritti, tutti i membri del Magistrato e dell'Organo di Controllo.

45. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Ascritti e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, che dovrà avvenire almeno ventiquattro ore dopo, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Ascritti intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio consuntivo i membri del Magistrato non hanno diritto di voto.

46. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Misericordia e la devoluzione del patrimonio, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno quattro quinti degli Ascritti.

47. L'astensione dal voto non concorre al raggiungimento del *quorum* deliberativo, ferma restando la validità della presenza dell'avente diritto al voto ai fini della determinazione del *quorum* costitutivo.

Capo II IL CORPO GENERALE

48. Il Corpo Generale è composto da settantadue Capi di Guardia in memoria dei discepoli mandati attorno per la Giudea dal Salvatore a portare la buona novella e preparare le vie all'effusione divina della Carità. Fatte salve le prerogative dell'Assemblea degli Ascritti di cui al Capo I, nel caso di cui all'art. 36, ultimo periodo il Corpo Generale è l'organo assembleare della Misericordia ed esercita le seguenti competenze:

- a. nomina e revoca il Provveditore, i componenti del Magistrato e del Collegio dei Conservatori;
- b. nomina e revoca l'Organo di Controllo e, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, il Revisore Legale dei Conti e determina al momento della nomina il compenso nei limiti previsti dalla legge;
- c. nomina e revoca il Cancelliere;
- d. assume e licenzia il Segretario Generale;
- e. approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;
- f. entro il 31 dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo presentato dal Magistrato;
- g. su iniziativa del Magistrato riceve informazioni periodiche sull'andamento della Misericordia;

- h. su proposta del Magistrato approva il contratto di lavoro del personale dipendente;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- j. delibera sulle modificazioni delle Costituzioni;
- k. approva il Regolamento Generale degli Ascritti e degli Aggregati (RGAA) ed il Regolamento elettorale;
- l. su proposta del Magistrato, autorizza la costituzione di enti con personalità giuridica;
- m. su proposta del Magistrato, sentito il Collegio dei Conservatori, delibera sulla trasformazione, la fusione e la scissione della Misericordia;
- n. approva l'eventuale regolamento dei propri lavori;
- o. si pronuncia su qualsiasi argomento che gli sia sottoposto dal Magistrato;
- p. delibera su ogni altro argomento previsto dalla legge.

In caso di procedimento di revoca del Provveditore, dei componenti del Magistrato o del Collegio dei Conservatori deve essere richiesto un parere consultivo, argomentato in fatto ed in diritto e non vincolante, al Collegio dei Conservatori, il cui esito deve essere reso noto al Corpo Generale prima della votazione su detta revoca.

- 49. Il Corpo Generale è composto da settantadue Capi di Guardia eletti tra gli Ascritti che hanno i requisiti individuati dall'art. 19 delle presenti Costituzioni. Tutti gli Ascritti in regola con il pagamento delle quote e con gli obblighi di servizio hanno diritto di elettorato attivo come indicato all'art. 18 delle presenti Costituzioni. Una singola procedura elettorale può prevedere al massimo l'elezione di n. 5 Capi di Guardia. Il Regolamento Elettorale, approvato dal Corpo Generale medesimo, individua tempi, forme e modalità per l'elezione dei Capi di Guardia nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli Ascritti e di elettività delle cariche sociali.
- 50. Tra i settantadue che compongono il Corpo Generale, almeno dodici devono essere Ascritti sacerdoti. Prima di sottoporre a suffragio gli Ascritti sacerdoti che abbiano presentato la domanda, il Provveditore informa l'Arcivescovo.
- 51. Una deputazione scelta dal Provveditore fra i Capi di Guardia si reca a fare omaggio all'Arcivescovo di Firenze non appena abbia preso possesso della Sede Arcivescovile ed a chiedere che acconsenta di onorare del suo nome la Misericordia di Firenze. Se si degnava accettare, entra a far parte di diritto del Corpo Generale, per la durata del suo mandato, eventualmente in aggiunta ai settantadue. L'Arcivescovo è esentato dal pagamento della tassa annuale.
- 52. Salvo quanto sopra previsto per l'Arcivescovo, che rimane in carica per la durata del suo mandato, il Capo di Guardia resta in carica per sette anni dalla data della sua elezione ed è rieleggibile senza limite sul numero dei mandati.
- 53. I Capi di Guardia sono tenuti a partecipare in modo attivo e personale alle adunanze. Coloro che, tranne che per motivi adeguatamente giustificati per scritto, non partecipino a tre riunioni consecutive di Corpo Generale, ricevono un richiamo dal Provveditore con invito a partecipare alla successiva adunanza; in caso di mancata partecipazione non giustificata alla successiva adunanza il Capo di Guardia interessato decade *ipso jure* a decorrere dalla ricezione della comunicazione da inviare con le modalità di cui all'art. 15. L'eventuale contestazione relativa alla decadenza deve essere presentata dall'interessato al Collegio dei Conservatori entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione ed il Collegio dovrà deliberare entro i successivi quindici giorni.
- 54. Il Corpo Generale è convocato almeno quattro volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, per l'approvazione del bilancio preventivo, per il rinnovo delle cariche venute a scadere, per aggiornamenti sull'andamento dell'attività dell'ente. Il Corpo Generale deve inoltre essere convocato ogni qualvolta il Magistrato ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia

fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Ascritti, o nel caso previsto dall'art. 97, lettera d), delle presenti Costituzioni.

55. Il Corpo Generale è convocato mediante avviso inviato ai Capi di Guardia almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione; tale avviso è affisso anche nella sede e nelle sezioni. La convocazione avviene a mezzo raccomandata, o pec, o, preferibilmente, con messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo comunicato dal Capo di Guardia, a condizione che sia consentito il riscontro della ricezione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare. I verbali del Corpo Generale devono essere sottoscritti dal Cancelliere e/o dal Segretario Generale, ovvero anche in assenza di quest'ultimo da un segretario nominato dal Proposto e sono inseriti nell'apposito libro a cura di questi ultimi.
56. Ciascun Capo di Guardia ha diritto di voto nel Corpo Generale. Non è ammesso il voto per delega. Il voto si esercita in modo segreto utilizzando l'antico sistema della raccolta delle palle nere (in segno di approvazione) e bianche (in segno di rigetto) nei casi di votazione sulle materie di cui all'art. 48 lettere a), b), c), d), f) ed i); palese in tutti gli altri casi. L'esito delle votazioni deve essere reso noto a conclusione della votazione anche ai fini della redazione del verbale.
57. L'adunanza del Corpo Generale è presieduta dal Proposto, che è il Capo di Guardia sorteggiato all'inizio dell'adunanza. Nelle adunanze successive sono esclusi dal sorteggio i Capi di Guardia che abbiano svolto tali funzioni in precedenza. La verbalizzazione è affidata al Cancelliere o in sua assenza al Segretario Generale o in sua assenza anche di quest'ultimo, da un segretario nominato dal Proposto. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle adunanze. Il Proposto ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato ed ha autorità di ammonire e, secondo i casi, anche di espellere colui che turba il regolare svolgimento dell'adunanza. Il Proposto può ammettere, con l'assenso del Provveditore, l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, anche di altre persone al fine di fornire ai presenti una migliore informazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Alle riunioni hanno altresì diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.
58. L'adunanza del Corpo Generale, che si apre e si chiude con le preci di rito a cura del sacerdote più anziano, si svolge di regola alla presenza contestuale dei Capi di Guardia nel luogo fissato nell'avviso di convocazione, che, salvo casi eccezionali, è nella sede storica della Misericordia. Nei casi ritenuti opportuni dal Magistrato, indicati nell'avviso di convocazione, le adunanze sono da ritenersi altresì validamente costituite con intervenuti dislocati in luoghi diversi, contigui o lontani e gestiti con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, dei quali dovrà darsi conto nei relativi verbali, con l'osservanza delle seguenti condizioni:
- sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - siano indicate nell'avviso di convocazione le modalità per la partecipazione anche a distanza, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.
59. L'adunanza del Corpo Generale è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti i Capi di Guardia, tutti i membri del Magistrato e dell'Organo di Controllo.
60. L'adunanza del Corpo Generale, che avviene in unica convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno ventiquattro Capi di Guardia e delibera a maggioranza dei voti espressi dai



presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio, i membri del Magistrato non hanno diritto di voto.

61. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche delle Costituzioni occorre la presenza della maggioranza dei Capi di Guardia in carica ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
62. Per le deliberazioni riguardanti la nomina del Provveditore occorre la presenza di almeno la maggioranza dei Capi di Guardia in carica; è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze purché abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le eventuali deliberazioni riguardanti la revoca del Provveditore per giusta causa, occorre il voto favorevole della maggioranza dei Capi di Guardia in carica.
63. La prima domenica di maggio di ciascun anno, nel rispetto delle antiche tradizioni, ha luogo un'adunanza fissa e speciale che si svolge, di regola, nella sala del Corpo Generale. La tornata ordinaria di maggio ha queste particolarità:
- che per qualsivoglia cagione non ammette cambiamento di giorno;
 - si discute del rendimento dei conti e si approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;
 - si vota per l'elezione del Provveditore, del Cancelliere.
- Nel caso faccia difetto il tempo di discutere tutti gli argomenti in calendario, il Corpo Generale può deliberare la proroga della seduta ad altro giorno della settimana successiva.
64. L'astensione dal voto non concorre al raggiungimento del *quorum* deliberativo, ferma restando la validità della presenza dell'avente diritto al voto ai fini della determinazione del *quorum* costitutivo.

Capo III

ASSEMBLEA DEGLI ASCRITTI E CORPO GENERALE

NEL CASO DI NUMERO DI ASCRITTI INFERIORE AL LIMITE PREVISTO DALLA LEGGE

65. Qualora alla data individuata per la convocazione del Corpo Generale il numero degli Ascritti sia inferiore al minimo previsto dalla legge per la derogabilità alla disciplina delle competenze esclusive, l'Assemblea degli Ascritti assume e svolge tutte le funzioni attribuite al Corpo Generale dalle presenti Costituzioni. Il voto si esercita in modo segreto nei casi di nomina o revoca degli Organi sociali, in modo palese in tutti gli altri casi.
66. Nel caso di cui all'articolo che precede, il Corpo Generale non è sciolto, ma può esercitare funzioni consultive qualora ne sia fatta richiesta da parte del Magistrato o del Collegio dei Conservatori. In ogni caso, il Corpo Generale è reintegrato dei membri mancanti.
67. Nei casi di cui al presente Capo, ai fini della valida costituzione dell'Assemblea degli Ascritti, si osservano le seguenti disposizioni:
- a. l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli ascritti e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti; in seconda convocazione, che dovrà avvenire almeno ventiquattro ore dopo, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto degli Ascritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti;
 - b. per l'approvazione delle modifiche alle Costituzioni, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli Ascritti e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli Ascritti e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
68. Qualora il numero degli Ascritti risulti nuovamente superiore alla soglia prevista dalla legge, l'Assemblea degli Ascritti ed il Corpo Generale riassumono le competenze di cui al Titolo V, Capo I e II delle presenti Costituzioni.

69. L'astensione dal voto non concorre al raggiungimento del quorum deliberativo, ferma restando la validità della presenza dell'avente diritto al voto ai fini della determinazione del quorum costitutivo.

Capo IV IL PROVVEDITORE

70. Il Provveditore è eletto dal Corpo Generale tra gli Ascritti che hanno svolto almeno sette anni consecutivi di servizio e che hanno raccolto l'adesione alla propria candidatura da almeno quaranta Ascritti. Ciascun Ascritto può esprimere il proprio sostegno ad un unico candidato. Il voto si esercita in modo segreto, alla maniera tradizionale (palle bianche/nere). Costituiscono cause di ineleggibilità:
- la titolarità di incarichi politici o istituzionali a qualsiasi livello;
 - la titolarità di cariche o incarichi formali all'interno di enti che perseguano finalità e svolgano attività analoghe a quelle della Misericordia.

71. La durata della sua carica coincide con quella del Magistrato ai sensi dell'art. 77. Il Provveditore è rieleggibile per un massimo di due mandati (anche non consecutivi) ed anche se i mandati abbiano avuto una durata inferiore al triennio e siano stati svolti prima dell'entrata in vigore delle presenti Costituzioni.

72. Il Provveditore ha la legale rappresentanza della Misericordia verso i terzi ed in giudizio. Il Provveditore:

- agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria per rappresentare la Misericordia in qualunque stato e grado di giudizio;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Magistrato e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con Enti, Istituzioni e altri Organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Misericordia e svolge tutte le funzioni di coordinamento delle attività e delle iniziative della Misericordia;
- convoca e presiede il Magistrato al quale può formulare proposte di deliberazione;
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Magistrato nella prima seduta utile dalla sua adozione. Assicura in ogni caso l'ordinaria amministrazione e la gestione degli affari correnti;
- adotta i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- prende a servizio o licenzia il personale a tempo determinato secondo i regolamenti;
- nomina tra gli Ascritti sacerdoti un Sacrista cui affidare la direzione dell'Oratorio e l'incombenza di provvedere alla soddisfazione degli obblighi pii conforme alla volontà dei benefattori, nonché ai suffragi e alle cerimonie religiose stabiliti dai regolamenti;
- nomina tra gli Ascritti un Ispettore di Compagnia con il particolare compito di vigilare perché la disciplina venga mantenuta nei locali di Compagnia;
- nomina tra gli Ascritti un Archivist a con l'incarico di tenere in ordine, nelle stanze assegnate, le carte ed i documenti d'archivio nel rispetto delle disposizioni volte a garantirne la riservatezza;
- nomina il Cappellano della Sede e del Cimitero, individuati nell'ambito della Diocesi, preso atto dell'indicazione dell'Ordinario Diocesano.

Nell'ottica di avere adeguata collaborazione sull'andamento delle attività della Misericordia, il Provveditore può altresì affidare agli Ascritti, preferibilmente Capi di Guardia, incarichi speciali, tra i quali:

- un Economo con il compito di vigilare sulla custodia e la buona conservazione dei beni mobili;
- un Ispettore agli immobili con il compito di vigilare sulla custodia e la buona conservazione dei beni immobili;
- un Ispettore dei servizi automobilistici;
- un Ispettore alle attività Culturali e/o del museo;
- un Ispettore dei Cimiteri.



73. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente o tramite uno dei Sottoprovveditori, il Provveditore può conferire procura speciale a terzi solo per il compimento di determinati atti.
74. Il Provveditore eletto riceve con inventario per il ministero del Cancelliere, testimoni due Conservatori, la consegna degli argenti, masserizie e suppellettili d'ogni maniera appartenenti al Sodalizio, e delle carte e documenti costituenti l'archivio, e ne rimane responsabile.

Capo V IL MAGISTRATO

75. L'Organo di amministrazione dell'Arciconfraternita è il Magistrato. Esso è composto da sette membri eletti tra gli Ascritti, tra i quali il Provveditore, che lo presiede. Alle adunanze partecipano, senza diritto di voto il Cancelliere ed il Segretario Generale. Alle riunioni hanno altresì diritto di partecipare, senza diritto di voto, il Collegio dei Conservatori e l'Organo di Controllo.
76. Entro quindici giorni dall'elezione del Provveditore, gli Ascritti aventi almeno sette anni consecutivi di iscrizione ed in regola con gli obblighi di servizio e di pagamento della quota possono presentare la propria candidatura a far parte del Magistrato: la candidatura deve essere supportata da almeno dodici Ascritti, e ciascun Ascritto può esprimere il proprio sostegno ad un unico candidato. In una apposita adunanza da tenersi entro la fine del mese di maggio, la lista dei candidati è sottoposta allo scrutinio del Corpo Generale ed i candidati che abbiano ottenuto almeno dodici preferenze ed un numero di voti maggiore rispetto agli altri sono eletti quali componenti effettivi del Magistrato insieme al Provveditore, che ne è componente di diritto e lo presiede. Qualora non vi sia un numero sufficiente di candidati che abbiano ottenuto almeno dodici preferenze ed a condizione che siano presenti all'adunanza almeno quaranta Capi di Guardia, risulteranno eletti in ordine decrescente coloro che hanno ottenuto almeno il venti per cento dei voti. Nel caso vi siano candidati con legami di coniugio, di consanguineità o di affinità di cui all'art. 86 delle presenti Costituzioni, risulterà eletto solo colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In tutti i casi di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione.
77. Il Magistrato dura in carica fino alla data dell'adunanza di approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla nomina. I componenti del Magistrato sono rieleggibili per un massimo di tre mandati, anche non consecutivi. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Ai componenti del Magistrato non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini della funzione. Alla scadenza del mandato, il Magistrato resta in carica fino al momento della nomina del nuovo Magistrato.
78. La funzione di componente del Magistrato viene meno per dimissioni, sopravvenuta incapacità, incompatibilità e/o ineleggibilità. Sull'eventuale contestazione relativa alla decadenza per incompatibilità e/o ineleggibilità decide il Collegio dei Conservatori. L'eventuale contestazione deve essere presentata dall'interessato entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione (da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 15) ed il Collegio dovrà deliberare entro i successivi quindici giorni.
79. Nel caso in cui si renda vacante il posto di un componente del Magistrato, gli succede secondo l'ordine di precedenza il primo dei non eletti tra coloro che sono stati votati dal Corpo Generale. In mancanza verrà eletto un Ascritto che avrà ottenuto il maggior numero di voti dal Corpo Generale a seguito di un procedimento elettorale suppletivo; il nuovo componente restano in carica per la stessa durata del componente sostituito e non subentra automaticamente negli eventuali incarichi specifici a lui affidati.
80. Il Magistrato, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. nominare, su proposta del Provveditore, due Sottoprovveditori tra i suoi componenti. I Sottoprovveditori hanno funzione vicaria ed agiscono anche disgiuntamente in sostituzione del Provveditore in caso di sua assenza o impedimento;
- b. assumere a tempo indeterminato e licenziare il personale dipendente;
- c. nominare i Medici di Compagnia;
- d. assicurare il conseguimento delle finalità della Misericordia;
- e. convocare l'Assemblea e/o il Corpo Generale nei casi previsti dalle Costituzioni;
- f. ammettere gli Ascritti;
- g. irrogare i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- h. predisporre il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ai fini dell'approvazione da parte dell'Organo competente;
- i. entro il 31 dicembre di ogni anno presentare il bilancio preventivo al Corpo Generale per la sua approvazione;
- j. adottare i Regolamenti sul funzionamento della Misericordia non espressamente attribuiti ad altri Organi;
- k. compiere tutti gli atti di contenuto patrimoniale, fra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, concedere garanzie reali, accettare e/o rinunciare ad eredità, legati, donazioni, determinare l'impiego dei contributi e in generale dei mezzi finanziari, stipulare contratti con banche e istituti di credito, con altre Istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;
- l. determinare la quota annuale di iscrizione degli Ascritti e le eventuali altre quote;
- m. sottoporre all'Assemblea e/o al Corpo Generale proposte e mozioni;
- n. consentire la partecipazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica anche mediante partecipazione ad Associazioni temporanee di Impresa (ATT) e di scopo (ATS) Consorzi, contratti di Rete, o altre modalità simili o assimilate;
- o. compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o al Corpo Generale e di competenza di altri Organi;
- p. attribuire ad uno o più dei suoi componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati: in tali casi spetta al delegato la relativa rappresentanza;
- q. nei casi di elezione dei componenti del Collegio dei Conservatori, svolgere funzione di commissione elettorale nelle modalità previste dall'apposito regolamento, con il supporto del Segretario Generale.

Per la costituzione di enti con personalità giuridica è necessaria la preventiva autorizzazione del Corpo Generale.

81. Il Magistrato è convocato dal Provveditore, salvo casi eccezionali, nella sede storica della Misericordia, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, inviato a mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno quarantotto ore. Il Magistrato è in ogni caso validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i componenti del Collegio dei Conservatori e dell'Organo di Controllo, purché il Cancelliere ed il Segretario Generale siano stati precedentemente informati. Il Magistrato è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti.

Il voto si esercita in modo segreto utilizzando l'antico sistema della raccolta delle palle nere (in segno di approvazione) e bianche (in segno di rigetto) nei casi di votazione sulle materie di cui all'art. 80, lettere a), c), f) e g); palese in tutti gli altri casi. In caso di voto palese prevale il voto del Provveditore, in caso di voto segreto il Provveditore può dirimere l'eventuale parità aderendo ad una delle posizioni in disputa, in mancanza la parità rigetta la proposta. L'astensione dal voto è equiparata al voto contrario.



Refuso

Uffice

Francesco

82. Le adunanze si aprono con le preci di rito a cura di un Ascritto sacerdote o, in sua assenza, del Provveditore. In casi eccezionali le riunioni possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio e/o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- sia consentito al Provveditore, o a colui che presiede il Magistrato, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e il regolare svolgimento dell'adunanza;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti la riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
83. Di ogni deliberazione si redige il processo verbale firmato dal Provveditore o da colui che ha presieduto il Magistrato, dal Segretario Generale, e dal Cancelliere o, in mancanza, dal componente più anziano in carica. Il verbale viene trascritto sul libro dei verbali del Magistrato.
84. I componenti del Magistrato sono tenuti a partecipare in modo attivo e personale. Il componente del Magistrato che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato decaduto. L'eventuale contestazione relativa alla decadenza deve essere presentata al Collegio dei Conservatori dall'interessato entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione ed il Collegio dovrà deliberare entro i successivi quindici giorni.
85. Ciascun componente del Magistrato:
- deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con le finalità della Misericordia o in concorrenza con le attività Istituzionali in modo tale da recare danno all'immagine della Misericordia o al buon andamento dell'attività;
 - nel caso di conflitto d'interessi è tenuto ad avvisare il Magistrato e deve astenersi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'art. 2475 ter del Codice Civile.
86. Non sono contemporaneamente eleggibili in Magistrato gli Ascritti con legami di coniugio, di consanguineità nei gradi della linea retta e fino al IV grado della linea collaterale o di affinità fino al III grado, nonché Ascritti eletti alle cariche di componente del Collegio dei Conservatori o nominati come Organo di Controllo e/o soggetto/soggetti incaricato/incaricati della Revisione Legale dei Conti.
87. Non sono inoltre eleggibili gli Ascritti che rivestono cariche politiche e/o sindacali a qualunque livello.

Capo VI IL COLLEGIO DEI CONSERVATORI

88. Il Collegio dei Conservatori è composto da otto membri, di cui almeno due sacerdoti.
89. Il mandato del Collegio dura sette anni e i suoi membri sono rieleggibili, senza limiti di mandato.
90. Tra i membri del Collegio assume la carica di Presidente il componente più anziano prima di nomina e poi di età. Alle adunanze assistono, senza diritto di voto, il Provveditore, i Sottoprovvveditori, il Cancelliere ed il Segretario Generale. Alle sedute può partecipare altresì l'Arcivescovo, qualora questi abbia accettato di essere Capo di Guardia; in tal caso, egli assume le funzioni di Presidente.
91. L'elezione dei componenti spetta al Corpo Generale. Ai fini della presentazione delle candidature, il Magistrato presenta al Corpo Generale un numero di candidati pari almeno al numero dei componenti da eleggere aumentato di una unità ed in ogni caso non superiore al doppio, scelti tra gli Ascritti con almeno quindici anni di servizio consecutivo, aventi particolare conoscenza del corpo sociale, del

sodalizio e con particolare dedizione alla Misericordia. Viene eletto colui che riceve più voti fra coloro che abbiano ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione nel ruolo degli Ascritti. Nel caso in cui nel Corpo Generale non vi sia un numero di candidati aventi l'anzianità richiesta, il Magistrato, ai fini dell'individuazione dei candidati da sottoporre al Corpo Generale, propone la candidatura di altri Capi di Guardia con anzianità inferiore, dando precedenza a quelli con maggiore anzianità di servizio.

92. Le adunanze sono convocate dal Presidente del Collegio presso la sede della Misericordia, salvo casi eccezionali, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'elenco delle materie da discutere, inviato a mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza. Le sedute sono validamente costituite, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, con la presenza di almeno quattro componenti e deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. Gli astenuti, computati comunque fra i presenti, non concorrono a definire tale maggioranza. Il voto è segreto e si esercita alla maniera tradizionale (palle bianche/nere). In caso di parità nel voto il Presidente può dirimere la parità aderendo in modo palese ad una delle posizioni in disputa, in mancanza la parità rigetta la proposta.
93. Dalla funzione di componente del Collegio dei Conservatori si decade per dimissioni, sopravvenuta incapacità, incompatibilità e/o ineleggibilità. Coloro che, tranne che per motivi adeguatamente giustificati per scritto, non partecipino a tre riunioni consecutive del Collegio, ricevono un richiamo dal Presidente con invito a partecipare alla successiva adunanza; in caso di mancata partecipazione alla successiva adunanza il Conservatore interessato decade *ipso jure*.
94. Ai componenti del Collegio, cui si applica l'art. 2382 del c.c., non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini della funzione. I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza valutati dal Magistrato al momento della loro candidatura.
95. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei Conservatori gli Ascritti con legami di coniugio, di consanguineità nei gradi della linea retta e fino al IV grado della linea collaterale o di affinità fino al III grado, nonché Ascritti eletti alle cariche di componente del Magistrato o nominati come Organo di Controllo e/o soggetto/soggetti incaricato/incaricati della Revisione Legale dei Conti.
96. Le adunanze si aprono con le preci di rito a cura di un Conservatore sacerdote o, in sua assenza, del Presidente. Il Collegio ha la funzione di moderare sovranamente l'azione dei vari poteri della Misericordia, sicché nessun Organo possa eccedere dalle proprie competenze, manomettendo così gli ordinamenti stabiliti dalle presenti Costituzioni.
97. In particolare, spetta al Collegio:
- fatte salve le competenze specifiche che la legge riserva ad altri Organi, vigilare sull'osservanza delle presenti Costituzioni e dei regolamenti di attuazione;
 - esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle modifiche delle presenti Costituzioni prima della deliberazione delle modifiche da parte dell'Organo competente;
 - proporre al Magistrato il conferimento di onorificenze agli Ascritti o ai cittadini che si siano resi particolarmente meritevoli nei confronti della Misericordia;
 - richiedere al Magistrato di provvedere alla convocazione del Corpo Generale qualora sia necessario trattare questioni indifferibili ed urgenti esclusivamente di carattere istituzionale;
 - dirimere le controversie fra gli Organi dell'Arciconfraternita o fra gli Ascritti e gli Aggregati o fra gli Ascritti e gli Organi dell'Arciconfraternita, decidendo con pronunce motivate sulla base di quanto previsto dalla legge e delle presenti Costituzioni e, se del caso, in via equitativa;
 - decidere sui ricorsi presentati dagli aventi diritto nei casi previsti dalle Costituzioni;
 - assistere mediante la partecipazione di due componenti agli adempimenti di cui all'art.



- h. richiamare al proprio dovere chiunque sia stato cagione di abuso, con potestà di proporre agli organi competenti l'adozione di provvedimenti idonei a porre riparo a tali irregolarità;
 - i. esercitare le altre competenze attribuite dalle presenti Costituzioni.
 - j. nei casi di elezione del Provveditore e dei componenti del Magistrato, svolgere funzione di commissione elettorale nelle modalità previste dall'apposito regolamento, con il supporto del Segretario Generale.
98. Le decisioni del Collegio sono inappellabili e vincolanti in sede interna.
99. Delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Conservatori viene redatto verbale da trascriversi nell'apposito libro a cura del Cancelliere e del Segretario Generale.
100. L'astensione dal voto non concorre al raggiungimento del *quorum* deliberativo, ferma restando la validità della presenza dell'avente diritto al voto ai fini della determinazione del *quorum* costitutivo.

Capo VII ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

101. L'Organo di Controllo della Misericordia è nominato dal Corpo Generale, su proposta del Magistrato.
102. È costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nessuno dei quali può appartenere al ruolo degli Ascritti o degli Aggregati. L'incarico di Presidente è conferito dal Corpo Generale su indicazione dei componenti dell'Organo stesso. Il Corpo Generale può deliberare la nomina di un Organo di Controllo monocratico con gli stessi requisiti.
103. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile, e quindi, in particolare, non sono eleggibili quali componenti dell'Organo di Controllo coloro che abbiano consanguineità nei gradi della linea retta e fino al IV grado della linea collaterale o affinità fino al III grado con i componenti del Magistrato e gli amministratori delle società controllate dalla Misericordia. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, durano in carica per tre esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.
104. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e delle presenti Costituzioni e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; esercita – salvo diversa delibera del Corpo Generale, che istituisca un Organismo di Vigilanza - l'attività di vigilanza con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001; vigila sull'adeguatezza dell'assetto Organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti; in tale caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.
105. L'Organo di Controllo ha diritto di partecipare alle adunanze degli Organi collegiali, alle quali deve essere convocato. L'Organo di Controllo può accedere in qualunque momento a libro dei verbali dei Conservatori, del Magistrato, del Corpo Generale e dell'Assemblea e svolgere ispezioni.
106. Ai membri dell'Organo di Controllo e al Revisore legale dei Conti è riconosciuto un compenso, nei limiti previsti dalla legge.

107. E' fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, quando vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore, o comunque nei casi previsti dalla legge. La nomina spetta al Corpo Generale, su proposta del Magistrato, sentito il parere dell'Organo di Controllo. Il Revisore o la società di revisione svolgono tutte le funzioni conferite loro dalla legge, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
108. Il Revisore (o la società di revisione) è invitato a partecipare alle adunanze degli Organi collegiali qualora l'ordine del giorno preveda la trattazione e/o l'approvazione del bilancio preventivo o del bilancio consuntivo e sociale.
109. Nel bilancio consuntivo della Misericordia di Firenze sono riportate le relazioni obbligatorie di accompagnamento dell'Organo di Controllo e del Revisore dei Conti.

Off. G. B. B.

Capo VIII IL CANCELLIERE

110. Il Cancelliere è un notaio scelto tra gli Ascritti allo scopo di assistere a tutte le adunanze dell'Assemblea, del Corpo Generale, del Magistrato e dei Conservatori, redigendone i relativi verbali. Al Cancelliere è preclusa la possibilità di rivestire altre cariche sociali.
111. Se tra gli Ascritti vi è un notaio, è nominato se disponibile Cancelliere dal Corpo Generale e, laddove ve ne sia un numero maggiore, spetta al Corpo Generale, con votazione presa in conformità alle presenti Costituzioni, procedere alla sua nomina. Laddove non vi sia alcun notaio tra gli Ascritti la scelta verrà effettuata, sempre dal Corpo Generale, tra i notai aventi la qualifica di Aggregato. In mancanza anche di questi ultimi, il Cancelliere è nominato dal Corpo Generale con sua votazione, scegliendolo tra una lista di tre notai che condividano le finalità e i principi della Misericordia, proposta dal Provveditore. In tale ultimo caso il notaio così nominato potrà assumere la carica solo iscrivendosi alla Misericordia.
112. Il Cancelliere viene eletto secondo le modalità previste dalle presenti Costituzioni, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
113. Nelle adunanze di tutti gli Organi sociali il Cancelliere è coadiuvato dal Segretario Generale.

Sp. S. S. S.

TITOLO VI MEDICI DI COMPAGNIA E VISITATORI DEGLI INFERMI

114. Il Magistrato nomina tra gli Ascritti uno o più medici, detti "medici di Compagnia", che hanno il compito di formulare eventuali pareri riguardanti la gestione degli aspetti Organizzativi di natura strettamente sanitaria della Compagnia e di supportare, se del caso, l'attività di formazione degli Ascritti impegnati nei servizi di Carità secondo le disposizioni di legge in materia. Il ruolo di Medico di Compagnia viene meno per decadenza (perdita della qualità di Ascritto o per cancellazione dall'albo professionale) o per revoca da parte del Magistrato.
115. Il Magistrato nomina annualmente nove Visitatori agli Infermi tra gli Ascritti. Dei nove Visitatori almeno tre devono essere sacerdoti. A ciascuno di questi Visitatori è data cura di recarsi presso gli Ascritti e gli Aggregati infermi per recar loro i conforti della fraterna Carità ed eventualmente di segnalare al Magistrato l'opportunità di concedere un sussidio o di offrire un supporto straordinario che possa procurare loro sollievo.

TITOLO VII PERSONALE



116. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore in tema di rapporti di lavoro, le funzioni amministrative e gestionali necessarie per garantire il costante e regolare funzionamento dei vari settori di attività della Misericordia di Firenze sono svolte da personale dipendente che fa riferimento al Segretario Generale, il quale partecipa alle adunanze di tutti gli Organi della Misericordia, per lo svolgimento delle sue funzioni. Il Corpo Generale, su proposta del Magistrato, approva il contratto collettivo di lavoro.

TITOLO VIII EMOLUMENTI E SUSSIDI

117. Ai Fratelli, alle Sorelle ed agli Aggregati si distribuiscono secondo la consuetudine panellini e candele benedette; quelli nella festa di S. Sebastiano, queste nell'altra della Purificazione. In certe celebrazioni poi di suffragio per i defunti si fa una distribuzione di cera secondo la consuetudine.
118. Nell'adunanze dei Conservatori e del Magistrato lucrano i presenti un candelotto, ed il Provveditore ha la doppia. I Conservatori ed i componenti del Magistrato che cessano la loro funzione ricevono una misura regolarmente diversa di pepe in grani secondo la consuetudine.
119. Agli Ascritti della Misericordia, che abbiano prestato servizio attivo, in caso di bisogno o malattia grave, può essere assegnato un sussidio da deliberarsi dal Magistrato. In tal caso, il sussidiato, fintanto che il sussidio duri, perde la voce attiva e passiva e ogni diritto derivante dalla qualifica di Ascritto.

TITOLO IX I SUFFRAGI

120. Gli Oratori della Misericordia sono luoghi sacri di culto. L'attività religiosa ivi svolta è disciplinata dal diritto canonico e pertanto si svolge sotto la guida del Vescovo diocesano, unico responsabile dell'esercizio del culto in tutte le sue forme, che si attua principalmente nella sacra liturgia con la celebrazione dei sacramenti, sacramentali, processioni pubbliche e quant'altro di Sua competenza. I sacerdoti svolgono il loro ministero sotto l'alta autorità dell'arcivescovo di Firenze ed in conformità delle norme del diritto della Chiesa.
121. Alla morte di un Ascritto che abbia svolto la funzione di Capo di Guardia suona di giorno la campana per tre quarti d'ora, ed è collocata sulla porta dell'Oratorio l'arca con la coltre, sormontata dalle insegne del grado del defunto.
122. La salma viene accompagnata solennemente dai Capi di Guardia in carica e dagli Ascritti, sia sacerdoti sia laici, fino all'oratorio. In un giorno successivo si celebra la mattina, con l'intervento dei Capi di Guardia e degli Ascritti sacerdoti addetti al sodalizio, la Messa dei defunti, e la sera, con invito a tutti i Capi di Guardia del giorno attribuito, i Vespri (e possibilmente anche l'Ufficio delle letture) per i defunti. Ciascuno poi dei Capi di Guardia:
- se sacerdote è tenuto a celebrare in suffragio del defunto una Messa;
 - se laico, di recitare i sette salmi penitenziali o trenta *Pater* e *Ave*.
123. Al principio di ogni quadrimestre viene celebrata una Messa per i defunti in suffragio di tutti gli Ascritti e Aggregati deceduti nei quattro mesi precedenti.
124. Venuta la domenica terza di settembre, quando l'ordine del calendario liturgico propone la lettura della storia di S. Tobia, compatrono della Misericordia di Firenze, che ci rammenta la grande carità di questo giusto verso i defunti, il Sacrista, presi gli accordi col Capo di Guardia sacerdote più anziano di ruolo, fissa un giorno libero da memorie o feste liturgiche, nel quale, a suffragio di tutti i defunti della Compagnia, si celebri la mattina l'Ufficio delle letture per i defunti.

125. Nel Cimitero di Soffiano si celebrano solenni suffragi agli Ascritti defunti, nella quarta domenica di quaresima. Inoltre la sera della festività di Ognissanti si anticipa la Commemorazione dei fedeli defunti con la Messa, celebrata dall'Arcivescovo di Firenze o da un suo delegato, oppure da un Capo di Guardia sacerdote, con la benedizione delle tombe e successivamente si celebra l'Ufficio delle letture dei defunti.

126. Nel giorno sacro della Commemorazione dei fedeli defunti si celebrano solennemente la sera, nell'oratorio di compagnia, i Vespri dei defunti.

TITOLO X LE FESTE

127. Per festa principale del Patrono S. Sebastiano la Misericordia dona ai Fratelli e alle Sorelle, agli aggregati ed ai cittadini i panellini benedetti, usanza che risale al 1581 quando si stanziarono fondi *"per piccie 150 di panellini ordinati a Simone fornaio del campanile"*. La festa si solennizza a spese dei quattro Capi di Guardia Festaioli cui tocca per ordine di nomina, non senza il concorso della Misericordia di Firenze.

128. I festaioli poi sono annunciati al Magistrato dal Provveditore nella prima adunanza di settembre.

129. Altra festa, meno principale, a carico della Compagnia, si celebra il 2 febbraio per la Purificazione della SS. Vergine, quando si benedicono e si distribuiscono le candele.

TITOLO XI SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

130. In caso di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione, sentito il parere del competente ufficio del registro del terzo settore e nel rispetto della disciplina di cui all' art. 9 del D.lg. 117/2017, nominando uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione San Sebastiano della Misericordia di Firenze o ad un altro ente del Terzo settore ad essa succeduto a condizione che non risultino in liquidazione. In subordine, ad altro ente del terzo settore detentore dei valori e dei principi cristiani e di carità sui quali si fonda la Misericordia di Firenze, sentito il parere dell'Arcivescovo pro tempore di Firenze.

FINE DEI CAPITOLI



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- A. Le presenti Costituzioni entrano in vigore a decorrere dalla data della loro approvazione da parte del Corpo Generale.
- B. A decorrere dalla data di cui alla lettera precedente, l'Assemblea degli Ascritti, che assume immediatamente le funzioni ed i poteri di cui alle presenti Costituzioni, è costituita da tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli Ascritti alla suddetta data.
- C. Il Corpo Generale in carica assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti Costituzioni, la denominazione, le funzioni ed i poteri di cui alle presenti Costituzioni.
- D. I Capi di Guardia attivi di cui alla lettera C:
- se di età anagrafica pari o superiore a settanta anni rimangono in carica fino alla cessazione del loro incarico definita sulla base della Costituzioni precedentemente in vigore (80 anni o a vita);
 - se di età anagrafica compresa tra sessantacinque e sessantanove anni rimangono in carica per altri 11 anni;
 - se di età anagrafica compresa tra sessanta e sessantaquattro anni rimangono in carica per altri 12 anni;
 - se di età anagrafica compresa tra cinquantacinque e cinquantanove anni rimangono in carica per altri 13 anni;
 - se di età anagrafica compresa tra cinquanta e cinquantaquattro anni rimangono in carica per altri 14 anni;
 - se di età anagrafica inferiore a cinquanta anni rimangono in carica per altri 15 anni.
- E. Per l'eventuale reintegra dei componenti del Corpo Generale, si procederà secondo le modalità previste dalle presenti Costituzioni, non prima dell'elezione degli organi amministrativi (Provveditore e Magistrato). Gli eventuali Capi di Guardia eletti rimangono in carica con i poteri, gli obblighi e per il termine previsti dalle presenti Costituzioni.
- F. Il Provveditore in carica al momento dell'entrata in vigore delle presenti Costituzioni resta in carica sino al termine del proprio mandato (così come definito al momento della sua elezione sulla base delle precedenti Costituzioni) e fino all'elezione di un nuovo Provveditore, e comunque potrà ricandidarsi per un successivo mandato. In ogni caso, per l'elezione del nuovo Provveditore si procede nelle forme previste dalle presenti Costituzioni e pertanto potranno essere derogate le scadenze istituzionali previste per il mese di maggio. In caso di dimissioni o cessazione anticipata del mandato del Provveditore in carica, si procede alla elezione del nuovo Provveditore secondo le modalità previste dalle presenti Costituzioni.
- G. Il Magistrato in carica alla data di entrata in vigore delle presenti Costituzioni, integrato con la partecipazione del Provveditore (e quindi composto da 13 membri), rimane in carica fino al completamento delle procedure di cui alla lettera F. Il Magistrato resta in carica fino all'elezione del nuovo Magistrato nelle modalità previste dalle presenti Costituzioni.



- H. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi ragione di alcuno dei membri del Magistrato in carica alla data di entrata in vigore delle presenti Costituzioni, non si procede a sostituzione fintantoché il numero dei membri del Magistrato in carica rimane uguale o superiore a sei, senza considerare il Provveditore. Qualora gli Ufficiali in carica siano meno di sei, subentrano i c.d. Arrotri, nell'ordine di estrazione individuato secondo le precedenti Costituzioni, fino a concorrenza del predetto numero di sei. In ogni caso il Magistrato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- I. I Sottoprovveditori in carica alla data di entrata in vigore delle presenti Costituzioni, restano in carica sino all'elezione del nuovo Magistrato secondo la procedura prevista dalle presenti Costituzioni.
- J. I Conservatori in carica alla data di entrata in vigore delle presenti Costituzioni rimangono in carica fino a quando non perderanno la qualifica di Capo di Guardia ai sensi di quanto previsto dalle presenti Costituzioni. Qualora si renda necessario eleggere per qualsiasi motivo uno o più dei Conservatori, si procede nelle forme previste dalle presenti Costituzioni.
- K. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti Costituzioni, i Conservatori assumono denominazione, funzioni e poteri previsti dalle presenti Costituzioni.
- L. Il Cancelliere in carica alla data di entrata in vigore delle presenti Costituzioni rimane in carica sino al termine del proprio mandato, così come definito al momento della sua elezione sulla base delle precedenti Costituzioni. Al termine del mandato, il Corpo Generale procede ad una votazione di conferma del Cancelliere. Se la votazione ha esito positivo, il Cancelliere rimane in carica per il periodo indicato dalle presenti Costituzioni; se la votazione ha esito negativo, si procede all'elezione di un nuovo Cancelliere nelle forme previste dalle presenti Costituzioni. In caso di dimissioni o cessazione anticipata del mandato del cancelliere in carica, si procede alla elezione del nuovo Cancelliere secondo le modalità previste dalle presenti Costituzioni.
- M. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti Costituzioni, il Cancelliere assume denominazione, funzioni e poteri previsti dalle presenti Costituzioni.
- N. L'Organo di Controllo in carica alla data di entrata in vigore delle presenti Costituzioni rimane in carica sino al termine del proprio mandato, così come definito al momento della sua elezione sulla base delle precedenti Costituzioni. Al termine del mandato o in caso di dimissioni o, comunque, cessazione anticipata, l'Organo di Controllo è eletto con le modalità previste dalle presenti Costituzioni.
- O. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti Costituzioni, l'Organo di Controllo assume denominazione, funzioni e poteri previsti dalle presenti Costituzioni.
- P. Il Revisore dei Conti/società di revisione in carica dalla data di entrata in vigore delle presenti Costituzioni rimane in carica sino al termine del proprio mandato, così come definito al momento della sua elezione sulla base delle precedenti Costituzioni. Al termine del mandato o in caso di dimissioni o, comunque, cessazione anticipata, il Revisore dei conti/società di revisione è eletto secondo quanto previsto dalle presenti Costituzioni.
- Q. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti Costituzioni, il Revisore assume denominazione, funzioni e poteri previsti dalle presenti Costituzioni.
- R. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti Costituzioni, i titolari delle cariche non più previste decadono dalla carica. Nel caso di cariche ancora previste, i titolari resteranno in carica fino al termine del mandato così come definito dalle Costituzioni precedentemente in vigore.
- S. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e le limitazioni di mandato previste dalle presenti Costituzioni si applicano a decorrere dal primo mandato che abbia inizio dopo la data di entrata in vigore delle presenti Costituzioni.

- T. Il Provveditore, previa delibera del Magistrato e acquisito il parere conforme del Collegio dei Conservatori, è autorizzato ad apportare le modifiche alle presenti Costituzioni che si rendessero necessarie per la mera conformazione a prescrizioni normative, entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti Costituzioni.
- U. Entro quaranta giorni dall'entrata in vigore delle presenti Costituzioni, il Corpo Generale dovrà approvare il nuovo RGAA ed il nuovo Regolamento elettorale. Fino alla sua approvazione resta in vigore il precedente Regolamento Generale degli Ascritti nei limiti in cui quest'ultimo sia compatibile con le presenti Costituzioni, mentre nelle more non si procederà all'elezione di nuovi Capi di Guardia.

Francesco Maffei

